APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 11 (Accordo)

1. - Ogni Stato che possieda obbligazioni emesse in base al cessato Accordo di Roma, o cedole arretrate, ha il diritto di utilizzarle a sgravio del proprio impegno di pagamento pel servizio dei debiti (art. 9, alinea 2), consegnandole alla Compagnia entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. Quando uno Stato si valga di tale diritto, il canone annuo da esso dovuto pel servizio dei debiti in virtu' dell'art. 9, alinea 2, e' per tal fatto diminuito dell'annualita' corrispondente al capitale nominale ridotto delle obbligazioni o cedole arretrate consegnate. La Compagnia provvedera' senza indugio all'annullamento delle obbligazioni e delle cedole arretrate consegnatele a sensi di questo alinea.

2. - Quando uno Stato, in virtu' dell'alinea 1 abbia, entro il termine previsto di tre mesi, consegnato un numero di obbligazioni o di cedole arretrate equivalente almeno alla meta' del proprio canone annuo (art. 9, alinea 2-o) capitalizzato per 27 anni al 3 per cento, a tale data passa ad esso la piena ed assoluta proprieta' delle linee della Compagnia situate nel territorio di detto Stato e cio' nello Stato in cui esse si trovano. In tal caso restano fermi tutti gli altri diritti ed impegni derivanti allo Stato dal presente Accordo; si applicano inoltre le disposizioni dell'alinea 6 dell'art. 8.

3. - Quando uno Stato, che in base all'alinea 2 abbia acquisita la proprieta' delle linee, non soddisfi ai propri impegni residui pel servizio dei debiti entro il termine di un anno dalla data di ogni scadenza, esso e' tenuto a retrocedere alla Compagnia la parte di proprieta' corrispondente alla quota di debiti non ammortizzata.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818

Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it